

La CORTE COSTITUZIONALE conferma la validità dei calcoli Inpdap per determinare la misura delle pensioni dei coniugi superstiti. Le leggi applicate sono pienamente legittime.

REVERSIBILITA'

L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE SI FERMA AL 60%

Nei "rapporti di durata" non può parlarsi di legittimo affidamento nella loro immutabilità nel tempo.

La Corte costituzionale con sentenza 1/2001 bocchia la richiesta di una vedova, titolare di pensione di reversibilità dal 1° febbraio 2003 sulla quale l'indennità integrativa speciale è stata calcolata nella misura del 60%, e dichiara non fondata la questione sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale centrale d'appello, sul sistema di calcolo dell'indennità, interpretato dalla legge 296 del 2006. E convalida – ma non è la prima volta – la normativa vigente secondo cui l'indennità integrativa non è più un corpo a sé, è conglobata con le altre voci e quindi è soggetta alla generale riduzione del 40%, prevista per le pensioni ai superstiti dei coniugi rispetto alla pensione della persona defunta. In materia la Corte costituzionale ha già emanato le sentenze 74/2008 e 228/2010 dichiarando non fondate le eccezioni sollevate.

Per opportuna e doverosa conoscenza riportiamo alcuni passi della sentenza 1/2011, decisione con la quale i giudici della Consulta (presidente De Siervo, giudice relatore Maddalena, avvocato Inpdap Mangiapane) hanno in pratica inaugurato l'anno in corso.

Gli intertitoli in grassetto sono stati inseriti per facilitare la lettura della sentenza e non appartengono all'elaborato dei giudici. Chi vuole approfondire la tematica e le relative implicazioni è opportuno che legga la completa sentenza.

(...) La Corte, nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, pose allora in luce come nel settore privato operasse, «da epoca risalente, il principio di onnicomprensività della retribuzione pensionabile, essendo essa individuata in base ad un coacervo di elementi che, salvo specifiche eccezioni, entrano, tutti, a comporla, secondo le disposizioni che recano la disciplina di riferimento». Diversamente nel settore pubblico, in base al sistema originariamente delineato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), si prevedeva che la pensione del pubblico dipendente fosse calcolata su una determinata base pensionabile «e, una volta determinata la prestazione, a questa si aggiungeva l'indennità integrativa speciale, la quale (...) era elemento accessorio del trattamento pensionistico».

Due sistemi diversi. Di qui, la diversità di detti sistemi, che si ripercuoteva, pertanto, sul calcolo della pensione di reversibilità, spettante al superstite in misura percentuale rispetto alla pensione diretta del dante causa: nel «settore privato il 60 per cento in favore del coniuge (...) era calcolato sulla pensione del dante causa determinata in base al principio di onnicomprensività (includente quindi tutti gli elementi retributivi sui quali operava la quota del 60 per cento); nel settore pubblico, una volta determinata la pensione diretta e calcolata su questa la misura spettante al pensionato di reversibilità (al coniuge il 50 per cento, di regola, della pen-





sione del dante causa), si aggiungeva, in misura piena, l'indennità integrativa speciale».

Riduzione al 60%. Su un tale assetto era intervenuto l'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, stabilendo «che la corresponsione dell'indennità integrativa speciale nella misura piena si sarebbe dovuta fermare (per dar luogo, poi, al suo conglobamento nel trattamento pensionistico, con liquidazione complessiva di esso nella misura percentuale del 60 per cento secondo quanto previsto dall'assicurazione speciale obbligatoria), per quanto riguarda le pensioni dirette, al 31 dicembre 1994, ed avrebbe potuto continuare ad essere corrisposta alle pensioni di reversibilità, purché "riferite" alle pensioni dirette liquidate entro detta data». Ma il successivo art. 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995 stabilì «che la disciplina del trattamento di reversibilità in essere nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria fosse esteso anche al settore pubblico – determinando così la liquidazione della pensione con il conglobamento della indennità integrativa speciale – dalla data di entrata in vigore della legge stessa (e cioè dal 17 agosto 1995)». Tuttavia, il problema della implicita abrogazione, per effetto della successione delle leggi nel tempo, della legge n. 724 del 1994 venne risolto in termini negativi dalla giurisprudenza maggioritaria della Corte dei conti.

Sentenza 74/2008. (...) E la Corte costituzionale, con sentenza 74 del 2008, precisò (...) che l'abrogazione – ad opera del comma 776 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 – del comma 5 dell'art. 15 della legge n. 724 del 1994, non poteva reputarsi irragionevole per contraddittorietà, «giacché essa risulta rispondente ad una esigenza di ordine sistematico imposta proprio dalle vicende che hanno segnato la sua applicazione». Inoltre, potendo il legislatore, in sede di interpretazione

autentica, «modificare in modo sfavorevole, in vista del raggiungimento di finalità perequative, la disciplina di determinati trattamenti economici con esiti privilegiati senza per questo violare l'affidamento nella sicurezza giuridica.... laddove, ovviamente, l'intervento possa dirsi non irragionevole»; nella specie era da escludersi una siffatta irragionevolezza anche perché «l'assetto recato dalla norma denunciata riguarda anche il complessivo riequilibrio delle risorse e non può, pertanto, non essere attenta alle esigenze di bilancio».

Sentenza 228/2010. Con la successiva sentenza n. 228 del 2010, questa Corte, ripercorrendo l'impianto argomentativo della sentenza precedente, ha ribadito, tra l'altro, l'insussistenza dei denunciati profili di irragionevolezza dell'intervento legislativo che ha portato a regime il conglobamento della indennità integrativa speciale nella pensione di reversibilità dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 335 del 1995, posto che esso, operando su rapporti di durata, è volto a soddisfare «esigenze, non solo di contenimento della spesa pubblica, ma anche di armonizzazione dei trattamenti pensionistici tra settore pubblico e privato».

(.....) Inoltre, se si tiene presente che nella fattispecie vengono in evidenza rapporti di durata, non può parlarsi di un legittimo affidamento nella loro immutabilità, mentre d'altro canto si deve tenere conto del fatto che le innovazioni che sono state apportate, e che non hanno trascurato del tutto i diritti acquisiti, hanno non irragionevolmente mirato alla armonizzazione e perequazione di tutti i trattamenti pensionistici, pubblici e privati.

Equilibri di bilancio. La legge n. 335 del 1995, infatti, ha costituito il primo approdo di un progressivo riavvicinamento della pluralità dei sistemi pensionistici, con effetti strutturali sulla spesa pubblica e sugli equilibri di bilancio, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari in tema di patto di stabilità economica finanziaria nelle more del passaggio alla moneta unica europea. L'intervento legislativo ha, poi, salvaguardato i trattamenti di miglior favore già definiti in sede di contenzioso, «con ciò garantendo non solo la sfera del giudicato, ma anche il legittimo affidamento che su tali trattamenti poteva dirsi ingenerato» .

